

## **CIRCOLARE N.1/21**

## Roma,07/01/2021

## Obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi

Roma 7 gennaio 2021 \_ Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto "Milleproroghe 2021", che al comma 6 dell'articolo 15 prevede la sospensione dell'applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – del primo periodo del comma 5, dell'art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, ovvero "Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi."

Non è stata prevista invece la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell'art. 219, vale a dire "I produttori hanno altresì l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione".

Il decreto legge è in vigore dal 31 dicembre 2020.

Nello specifico, i produttori di imballaggi restano obbligati ad inserire – tra le varie indicazioni apportate sul packaging – la natura dei materiali impiegati secondo la citata Decisione 97/129/CE della Commissione

Per un adeguato approfondimento della materia necessario a fornire l'adeguato supporto alle aziende associate interessate, segnaliamo che è stata diffusa una nota informativa sul sito web di CONAI al seguente link: <a href="https://www.conai.org/notizie/sospensione-parziale-dellobbligo-di-etichettatura-ambientale-degli-imballaggi/">https://www.conai.org/notizie/sospensione-parziale-dellobbligo-di-etichettatura-ambientale-degli-imballaggi/</a>.